

(N. 15)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

#### Istituzione della provincia di Foligno-Spoleto-Valnerina

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento regionale ha posto in molte aree territoriali il problema di riequilibri socio-economici e politici che, in presenza di assetti pietrificati, possono realizzarsi solamente mediante un riequilibrio istituzionale. Questo è il caso della regione umbra dove da anni si è posto il problema dell'istituzione della terza provincia quale riequilibrio fra i due poli di attrazione costituiti dalle province di Perugia e Terni. Il presente disegno di legge intende dare una risposta alle legittime aspettative delle comunità del Folignate, dello Spoletino e della nobile e tormentata Valnerina.

D'altra parte, questo disegno di legge è in stretto collegamento con numerosi altri presentati in Parlamento nell'VIII legislatura e che, prevedibilmente, verranno riproposti nella presente per una redistribuzione degli enti provinciali in maniera da adottare le strutture giuridiche, amministrative del Paese alla mutata realtà socio-economica dei territori. Si tratta, come è facile compren-

dere, di adeguare la riforma del decentramento alle esigenze di una più equilibrata ripartizione di servizi statali e regionali, soprattutto quando tale riequilibrio è finalizzato alla crescita di una comunità completa nella sua struttura sociale, economica e culturale. Il disegno di legge si pone in linea anche con il dibattito politico avviato da alcuni anni nell'assemblea della regione dell'Umbria, alla quale, per altro, è stato riproposto il disegno di legge dei consiglieri regionali Picuti e Castellani tendente a modificare l'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contenente « Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici ».

Entrambe le iniziative, quella regionale e la presente, partono dal presupposto che il legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 non ha inteso chiudere il discorso dell'assetto definitivo delle autonomie locali con la prevista e non ancora realizzata revisione dell'ordinamento del governo locale, ma ha voluto (anche in

vista della definizione del cosiddetto nuovo ente intermedio tra regione e comune) sollecitare riflessioni in sede locale per l'individuazione ottimale delle dimensioni e dei ruoli delle autonomie. D'altra parte, se si tiene conto che il futuro ente intermedio, secondo i prevalenti orientamenti politici, non costituirà solamente una dimensione dell'attività programmatrice della regione, ma avrà riconosciute decisive attribuzioni in settori strategici dello sviluppo del territorio (servizi sociali e sanitari, edilizia, traffico, sviluppo economico), si comprende l'importanza di avere in Umbria una terza provincia capace di assicurare un livello di gestione dei problemi del territorio in essa compreso che sia di riequilibrio ai poli provinciali esistenti.

Va ancora osservato che, anche di recente, nel dibattito politico sviluppato in Umbria, diverse forze politiche hanno concordato nel giudizio sulla insufficienza della dimensione della gestione di alcuni servizi regionali individuata con le leggi regionali n. 57 del 1974 e nn. 39 e 40 del 1975, tanto che da più partiti sono stati sollecitati interventi rivolti ad individuare un comune strumento di amministrazione per la risoluzione dei numerosi problemi comuni a enti locali compresi nei comprensori di Foligno, di Spoleto e della Valnerina.

L'istituenda provincia abbraccia territori legati da complementari vincoli economici, storico-culturali, di traffico, di valorizzazio-

ne ambientale, tali da assicurare che l'unificazione amministrativa corrisponda a comuni aspirazioni dei cittadini nel rendere più equilibrata la gestione dei servizi e la stessa funzione di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della regione Umbria.

L'istituenda provincia, quindi, è la risposta istituzionale a sentiti problemi omogenei dei territori di Foligno, di Spoleto e della Valnerina, le cui comunità da anni sottolineano la presenza di elementi che impongono una struttura amministrativa unitaria quale riferimento indispensabile per una valida e riequilibrata azione programmata della comunità regionale.

Sono le medesime argomentazioni che nelle passate legislature in altra parte del nostro Paese portarono alla costituzione delle province di Oristano, Pordenone ed Isernia e che hanno stimolato analoghe iniziative per la costituzione di nuove province in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria.

Occorre osservare, infine, che l'istituzione della provincia di Foligno-Spoleto-Valnerina, anziché recare danno alla vita politica, sociale, economica ed amministrativa dell'Umbria, contribuirà a garantire un più equilibrato assetto del territorio regionale e ad assicurare una maggiore armonia della stessa azione di interventi programmati della regione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

La circoscrizione territoriale della provincia di Foligno-Spoleto-Valnerina comprende i seguenti comuni: Campello sul Clitumno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sello, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

## Art. 2.

Le elezioni del nuovo consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

## Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti necessari per la sua attuazione.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività provvedono con appositi accordi le amministrazioni provinciali di Foligno-Spoleto-Valnerina e di Perugia, con progetti di riparto che sono approvati dai Ministri competenti.

In caso di dissenso tra le due amministrazioni provinciali, provvederà al riparto di cui al comma precedente un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti.

## Art. 4.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a nominare, se necessario, un commissario, che avrà facoltà di assumere tutti gli impegni

indispensabili per la costituzione della nuova provincia. Le deliberazioni del commissario saranno sottoposte all'approvazione preventiva del Ministro dell'interno.

Art. 5.

Gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Perugia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passeranno per competenza ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Foligno-Spoleto-Valnerina.

Art. 6.

I Ministri competenti provvederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni dei ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 7.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentita la regione Umbria, fisserà con proprio decreto il capoluogo della istituenda provincia di Foligno-Spoleto-Valnerina.

Art. 8.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.